



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 12/06/2026

OGGETTO: Adeguamento del Regolamento generale delle entrate del Comune di Veglie

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 15 e assenti n.2 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Maurizio Spagnolo	Sì	
Vanessa Ciurlia	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	
Federica Guido	Sì	
Martina Zuccaro		Sì
Fabio Donateo	Sì	
Cosimo Vetrano	Sì	
Luisa Margherito	Sì	
Stefania Capoccia		Sì
Claudio Paladini	Sì	
Laura Mogavero	Sì	
Katia Prato	Sì	
Giuseppe Landolfo	Sì	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 13/02/2026 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Cosimo ALEMANNO
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il

(Proposta n. 4. del 13/02/2026) - **Delibera C.C. n. 21 del 12/06/2026**

visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 03/06/2026, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell' intervento del Consigliere Fai Salvatore che illustra l'argomento in trattazione, il quale rappresenta la necessità di emendare il punto 2 “*Abrogazioni e nuove introduzioni*” della Delibera nella parte in cui erroneamente indica l'art. 41 in luogo dell'art. 39;
- dell'intervento della Presidente Guido Federica con la proposta di sottoporre a votazione l'emendamento del punto 2 “*Abrogazioni e nuove introduzioni*” della Delibera nella parte in cui erroneamente indica l'art. 41 in luogo dell'art. 39;
- della votazione favorevole all'unanimità della proposta di emendamento dell'art. 2 “*Abrogazioni e nuove introduzioni*” della Delibera, avente ad oggetto la sostituzione dell'art. 41 con l'art. 39;

il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto.

VISTO il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali approvato con la delibera C.C. n. 35 del 30.10.2023;

PREMESSO,

- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che “... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...*”;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che “...*La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...*”;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...*”.

VISTI,

- il D.M. 14 aprile 2023 rubricato “*Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore*” che aggiorna l'ammontare delle

spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;

- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato “*Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente*”, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:
- il comma 1, lett. e) che introduce:
 - l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;
- il comma 1, lett. m) che introduce:
 - l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
 - l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che al di fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
 - l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato “*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*”, che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;
 - il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.
 - il D.Lgs. n. 87/2024 recante riforma del sistema sanzionatorio, con nuova formulazione sulle modalità di irrogazione, graduazione e applicazione delle sanzioni e degli interessi;

CONSIDERATO che il Comune di Veglie si è dotato di un regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2023

che necessita di essere modificato e integrato al fine di dare attuazione ai decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad oggi emanate;

RITENUTO di intervenire con le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Modifiche e integrazioni puntuali:

- Articolo 7, comma 2 – aggiornamento delle competenze del Funzionario Responsabile, con richiamo ai poteri di autotutela e all'accertamento con adesione;
- Articolo 10 – integrazione sulle forme di gestione delle entrate, con inserimento dei principi di economicità, efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e digitalizzazione, nonché richiamo al D.Lgs. n. 36/2023 e n. 110/2024;
- Articolo 16 – (Sanzioni tributarie ed interessi moratori), si recepiscono integralmente le disposizioni del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, articoli 2, 3 e 4, in materia di riforma del sistema sanzionatorio tributario;
- Articolo 17, commi 6 e 7 – aggiornamento in materia di spese di notifica, recependo le disposizioni del D.M. 14.04.2023;
- Capo II – artt. da 28 a 30 sostituzione integrale con nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa ai sensi degli artt. 10-quater e 10-quinquies dello della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente);
- Articolo 29 (ex 31) – integrazione delle modalità di attivazione del procedimento di accertamento con adesione, anche su iniziativa del contribuente;
- Articolo 33 (ex 35) – aggiornamento della disciplina dell'accertamento con adesione su istanza del contribuente;
- Articolo 34 (ex 36), comma 6 – integrazione sui limiti di valutazione in sede di contraddittorio preventivo;
- Articolo 36 (ex 38) – aggiornamento integrale della disciplina di perfezionamento della definizione, rateizzazione e garanzie fideiussorie;

2. Abrogazioni e nuove introduzioni:

- Abrogazione del Capo IV (artt. 39–49) relativo al Reclamo/Mediazione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
- Introduzione del nuovo Capo IV – Articolo 41 recante Contraddittorio preventivo, in attuazione dell'art. 6-bis della Legge n. 212/2000, con disciplina delle esclusioni e delle modalità applicative.

RITENUTO altresì di approvare il Regolamento generale delle Entrate del Comune di Veglie, come da **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e reca il testo coordinato e aggiornato con le modifiche e integrazioni di cui sopra sostituendo integralmente il precedente testo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

PRESO ATTO che la presente deliberazione è la ripresentazione della proposta di deliberazione n. 44 del 31/07/2025, senza alcuna modifica, sulla quale l'organo di revisione economico-finanziaria ha già espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 acquisito con protocollo n. 19151 del 17/11/2025;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore III Economico Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore III Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

In prosiegua stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 15 membri del Consiglio presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare il **Regolamento generale delle Entrate** del Comune di Veglie come risultante dall'**Allegato A**, comprensivo delle modifiche, integrazioni e abrogazioni sopra indicate, che sostituisce integralmente il precedente testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.10.2023;
- 3) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione:
“Recepimento urgente delle norme contenute nei decreti delegati della riforma fiscale, già in vigore nei rapporti con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.”

In prosiegua stante l'urgenza di provvedere e su proposta del Presidente

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai n. 15 membri del Consiglio presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1174 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 13/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.